

CORTE  
DI  
CASSAZIONE  
- SEZ. VI PENALE -

**SENTENZA 4, 19 APRILE 2013, N. 18214**

**Presidente Garribba - Relatore Petruzzellis**

**RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte d'appello di Trento con sentenza del 01/07/2011, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella città del 27/04/2010, ha concesso la sospensione condizionale pena inflitta a E.P. in relazione al reato di cui all'art. 348 c.p., contestato con riguardo all'abusivo esercizio della professione di commercialista, confermando la pronuncia nel resto.

2. La difesa di P. ha proposto ricorso deducendo con il primo motivo inosservanza di legge penale e vizio di motivazione.

Si rileva che la Corte ha fornito rilievo dimostrativo alla produzione di un biglietto da visita che si assume consegnato dal ricorrente alla denunciante, nel quale erano indicati titoli di studio e professionali non in suo possesso, mentre tale biglietto risulta allegato alla lettera anonima che la denunciante aveva ricevuto ed a seguito della cui ricezione questa si era risolta a presentare querela. Si sottolinea che nel contratto stipulato con la società di cui la denunciante era rappresentante e la P. srl, per cui prestava la sua attività l'odierno ricorrente, non risulta convenuto lo svolgimento di attività riservate al commercialista, poiché oggetto dell'accordo era esclusivamente l'incarico di tenuta della contabilità, mentre non è stato dimostrato l'affidamento di ulteriori attività riservate.

Si lamenta che il giudice di merito abbia disatteso le deduzioni, fondate sugli approdi della giurisprudenza di legittimità in materia, in ragione delle quali si ritiene di escludere la configurabilità del reato nell'ipotesi di svolgimento da parte del consulente del lavoro di attività non riservate in via esclusiva ai commercialisti.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. L'esame delle pronunce di merito ha consentito infatti di accertare la presenza di prove sulla qualifica professionale di commercialista prospettata da P. alla parte offesa in sede di assunzione della consulenza fiscale e contabile attribuitagli nell'interesse dell'azienda della cliente, emergenza di fatto di carattere preliminare ed assorbente rispetto alle successive deduzioni, con la quale l'interessato non si confronta. In proposito l'odierno ricorrente non deduce travisamento del fatto, ma si limita ad evocare circostanze di fatto antitetiche rispetto alle risultanze richiamate in sentenza, a dimostrazione della cui sottovalutazione da parte del giudice di merito non opera alcuna indicazione specifica sulla loro ricavabilità dagli atti del processo, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Conseguentemente, la circostanza che materialmente il contratto di consulenza sia stato conferito alla società a lui riconducibile, non esclude l'esercizio abusivo della professione, posto che, da un canto proprio il titolo professionale era stato alla donna evocato all'atto del conferimento del mandato, né risulta in alcun modo dedotto che di fatto la società si servisse di professionisti abilitati al fine di svolgere le funzioni conferite dalla donna.

Per completezza si osserva che il Tribunale in primo grado ha anche analiticamente valutato la documentazione riguardante gli incarichi attribuiti dalla denunciante al P., giungendo alla conclusione che riguardassero tutti gli adempimenti, fiscali e contabili della società gestita dalla donna, attività il cui esercizio è riservato in via esclusiva alla competenza professionale di un commercialista, titolo prospettato in sede di conclusione del contratto di cui P. non è mai stato in possesso.

3. La mancata correlazione dei rilievi svolti in ricorso rispetto al percorso motivazionale delle pronunce di merito impone di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione; per l'effetto il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.c.

### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle ammende.